

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 novembre 2021, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 ottobre 2021, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2021, dove ha acquisito il n. 101 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 novembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 novembre 2021, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), accordo che è stato recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali e in particolare: dalla Regione Emilia-Romagna con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 169/2001), dalla Regione Piemonte con legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1/2002), dalla Regione Veneto con legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27/2002) e dalla Regione Lombardia con legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Pubblicata sul S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14/2002).

Le Regioni fondatrici di AIPO ritenevano di intervenire in merito all'Accordo Costitutivo apportando modifiche alle disposizioni con legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 27, articolo 55, con legge della Regione Lombardia 20 dicembre 2004, n. 36, articolo 3, comma 7, con legge della Regione Piemonte 28 febbraio 2005, n. 4, articolo 19, comma 1, e con legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 9, articolo 18, comma 1.

Successivamente, le Regioni istitutrici ritenevano di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'Accordo Costitutivo di AIPO, conferendo all'Agenzia nuove funzioni relative alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate: la Regione Emilia-Romagna con l'articolo 6 della legge 22 dicembre 2009, n. 24, la Regione Lombardia con l'articolo 14 della legge 21 febbraio 2011, n. 23, la Regione Piemonte con l'articolo 17 della legge 12 agosto 2013, n. 17 e la Regione Veneto con la legge 22 ottobre 2014, n. 31, hanno approvato la modifica dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia con l'inserimento all'articolo 4 - Funzioni - comma 1, della seguente lettera : f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti; - la disposizione di cui sopra assumeva efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Più recentemente alla luce della normativa nazionale vigente in materia di ciclovie che istituisce, promuove e cofinanzia il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, individuando, fra gli altri, la ciclovia VENTO (VENEZIA - TORINO), che collega tutta l'area padana, da Torino, al mare Adriatico (<http://www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html>) sfruttando per molta parte del percorso il poderoso sistema arginale del Fiume Po, e dell'opportunità che detti corpi arginali siano attrezzati al fine di essere adatti anche a percorsi ciclabili da chi ne deve garantire la funzione primaria di difesa idraulica, il Comitato di Indirizzo di AIPO ha ritenuto necessario proporre alle singole Regioni istitutrici di integrare l'Accordo per conferire all'Agenzia interregionale anche funzioni relative alla “progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po”.

Di conseguenza lo stesso Comitato di Indirizzo, con deliberazione n. 36 del 18 novembre 2019, ha approvato la proposta del testo, interregionale, per la modifica e l'integrazione delle leggi istitutive dell'Agenzia e dell'Accordo Costitutivo da sottoporre all'attenzione delle Giunte regionali delle quattro Regioni istitutrici di AIPO, per il tramite degli Assessori componenti del Comitato di Indirizzo allo scopo di consentire l'avvio, secondo i rispettivi ordinamenti, dei successivi percorsi di esame ed approvazione in sede legislativa.

Lo schema del Protocollo di Intesa interregionale per la modifica delle quattro leggi regionali è stato approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con deliberazione n. 294 del 16 marzo 2021 e successivamente è stato firmato da tutte le Regioni istitutrici.

Ora è quindi possibile procedere, in conformità all'articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto della Regione, alla presentazione della proposta di legge di ratifica dell'Intesa.

Le predette modifiche e innovazioni alle leggi istitutive e all'Accordo Costitutivo dell'AIPO saranno efficaci a decorrere dall'entrata in vigore dell'ultima delle quattro leggi regionali di approvazione della presente proposta interregionale e l'effettivo esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia medesima decorrerà dalla successiva definizione di specifici accordi/convenzioni, protocolli operativi tra le singole Regioni e l'Agenzia.

Allo stato attuale, affinché le modifiche proposte possano esplicare i propri effetti, è pertanto necessario l'intervento del Consiglio regionale, chiamato ad approvare la richiesta modifica normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale del Veneto 4/2002, con l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 e del comma 2 bis all'articolo 4 dell'Accordo costitutivo allegato alla predetta legge.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta dell'11 novembre 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell'11 novembre 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 101 e lo ha approvato all'unanimità.

Presenti e rappresentati: il Presidente Rizzotto - con delega del Consigliere Centenaro - ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo e Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 33 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
 - b) approva i seguenti atti:
 - 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
 - 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;
 - 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
 - 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
 - 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;
 - c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
 - e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;
 - f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
 - g) determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
 - h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
 - i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
 - l) presenta proposte di legge alle Camere;
 - m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
 - n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;

- p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
 - q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
 - r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto concorre all'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di seguito denominata “Agenzia”.

1 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 dell'Allegato alla legge regionale 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4

(Funzioni)

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:
- a) la programmazione operativa degli interventi;
 - b) la progettazione e attuazione degli interventi;
 - c) la polizia idraulica;
 - d) la gestione del servizio di piena;
 - e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
 - f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;
 - f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
- 2 bis. L'Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.”.*

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo e della costa